21404/2014

ORIGINALE

Contributo integrativo

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Pubblicazione di intercettazioni relative a processo penale e diffamazione - Rapporti con il d.lgs. n.196/03

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFONSO AMATUCCI - Presidente -

Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere -

Dott. RAFFAELE FRASCA - Rel. Consigliere -

Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

R.G.N. 3894/2013

Cron. 21404

Rep. C.I.

Ud. 13/06/2014

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3894-2013 proposto da:

DEL NOCE FABRIZIO DLNFRZ48A03L219J, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI 32, presso lo studio dell'avvocato ANNA SISTOPAOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRAZIA VOLO giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2014

1534

contro

GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA 00488680588, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante dott.ssa MONICA MONDARDINI, MAURO

EZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARTINETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VIRGINIA RIPA DI MEANA giusta procura a margine del ricorso;

SALUZZI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE LIEGI 42, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 4006/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2012 R.G.N. 8595/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l'Avvocato ANNA SISTOPAOLI;

udito l'Avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Fabrizio Del Noce ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Gruppo Editoriale L'Espresso, Ezio Mauro e Paola Saluzzi avverso la sentenza del 20 luglio 2012, con la quale la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello da lui proposto contro la sentenza del 5 marzo 2008, con cui il Tribunale di Roma aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti per il carattere asseritamente diffamatorio e/o comunque lesivo della persona, della dignità, dell'onore e della reputazione personale e professionale, ravvisabile:

a) nel contenuto dell'intercettazione di una conversazione telefonica avvenuta fra la Saluzzi (all'epoca conduttrice televisiva della trasmissione "Uno Mattina", in onda su RAI Uno) e Salvo Sottile (all'epoca portavoce dell'allora vicepresidente del Consiglio dei ministri, on. Gianfranco Fini), che era stata pubblicata sul numero del 19 giugno 2006 del quotidiano "La Repubblica" - del quale la s.p.a. era editrice e il Mauro direttore responsabile - nell'àmbito di un articolo riportante anche altre intercettazioni, sotto il titolo "*I verbali. Conduttori, giornalisti e dirigenti: a Saxa Rubra telefonate e veleni*";

b) nel contenuto dell'articolo pubblicato il giorno successivo sullo stesso quotidiano, intitolato "*Che errore chiedere aiuto a Sottile, ma ....*" e recante intervista alla Saluzzi sul contenuto dell'intercettazione che la riguardava.

Il contenuto della detta intercettazione era emerso ed era stato conosciuto dal quotidiano, in quanto era risultato compreso in un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Potenza nell'àmbito del procedimento penale denominato "Vallettopoli", che era culminato con l'arresto del principe Vittorio Emanuele di Savoia e di altri, fra cui lo stesso Sottile.

§2. Al ricorso, che prospetta tre motivi, hanno resistito con separati controricorsi da un lato il Gruppo Editoriale L'Espresso ed il Mauro, dall'altro la Saluzzi.

§3. Il ricorrente e la Saluzzi hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. A premessa dell'esame dei motivi è opportuno precisare il contenuto sia dell'articolo che dell'intervista riguardo ai quali è stata svolta la pretesa risarcitoria.

§1.1. Riguardo all'articolo, la parte ritenuta rilevante dal ricorrente viene trascritta nell'esposizione del fatto del ricorso ed il documento viene indicato come prodotto in

questa sede, onde risulta rispettato l'art. 366 n. 6 c.p.c. e la Corte, essendo in concreto avvenuta anche la produzione del documento (a norma dell'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.), è messa in grado di controllare la corrispondenza della riproduzione al suo effettivo contenuto e di apprezzare tale contenuto nella sua collocazione, nel suo complessivo tenore e nel suo aspetto grafico, in funzione di quanto suppone lo scrutinio di motivi di ricorso.

La conversazione intercettata (dove "P" sta per la Saluzzi e "S" per il suo interlocutore Sottile) risulta avere il seguente tenore,: <<P: *"Io rientro il due maggio con Falon Selvaggio, ho bisogno di te, Salvo! Giletti si sta fottendo Unomattina!"* S: "Unomattina!" P: *"E questa è un'ingiustizia, si! Perché il frocione prima di andare via sistema ....la fidanzata scusami i toni....Allora, Salvo, sono furibonda perché sono mesi che quelli....Massimo Cinque sta chiedendo di me, in continuazione, perché dai, dai risultati di mercato....emerge solo il mio nome....E Del Noce vuol chiudere, portando la sua ragazza a condurre Unomattina. Allora Salvo (....) il problema è Giletti, cioè questo si va a conquistare un programma che, Salvo credimi non è il suo. E poi per parlare con te con quella concretezza che con altri non è possibile avere, Salvo!"* S: *"Va bene, va bene!"*.

§1.2. Riguardo all'intervista, previa indicazione parimenti del documento come prodotto, viene riprodotta la seguente parte, che trova rispondenza nella produzione (anche qui effettuata): *"Ero esasperata. Si evince anche dal modo in cui mi esprimo in quel verbale, non è il mio, sono figlia di un generale, non parlo così. Ma non ne potevo più [....] E' dura essere emarginati, sono andata persino da Berlusconi a chiedere perché non mi facevano più lavorare [....] Non succede niente. Lo incontro a Cernobbio, mi ferma: "Signora come va?" Rispondo "Mi hanno licenziato ieri: De Noce" Ribatte: "Quel'uomo mi ha dato dei problemi", non ho potuto fare a meni di fargli la battuta: <<Sapesse a me>> [....] Provo una rabbia feroce .... Del Noce decise che non esistevo più. E questo nonostante a "Unomattina" ascolti e gradimenti fossero ottimi. Altri aspettavano il mio posto"*.

§2. Con il primo motivo di ricorso – che appare rivolto soltanto contro il Gruppo Editoriale L'Espresso ed il suo direttore - si deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., "violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 595 c.p., dell'art. 21 della Costituzione e degli artt. 8-10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dell'art. 2043 e 2059 c.c.", nonché, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'avvenuto riconoscimento dei Giudici di primo grado della sussistenza del legittimo esercizio del diritto di cronaca".

Il motivo si articola in varie e distinte censure e concerne la valutazione svolta dalla sentenza impugnata riguardo al primo motivo di appello. A premessa della sua illustrazione, vi si dice che ad essa si procederà con esclusivo riferimento a quel motivo, ancorché si dia atto che la Corte territoriale lo ha esaminato congiuntamente al secondo motivo di appello.

§2.1. In via preliminare, con quella che parrebbe una prima censura, si deduce che la Corte capitolina sarebbe incorsa in un <<evidente errore e/o omissione>> perché avrebbe attribuito al primo motivo di appello un contenuto infedele, giacché l'avrebbe considerato relativo soltanto alle inveritiere circostanze concernenti l'orientamento sessuale del Del Noce ed all'epiteto "frocione", mentre vi si era pure lamentato che non veritiere fossero anche l'affermazione del fidanzamento con il Giletti e l'attribuzione di favoritismi in danno degli interessi dell'azienda pubblica RAI di cui il Del Noce era dirigente.

§2.1.1. La censura, se la si considera effettivamente proposta, per la verità non individua come essa si collochi rispetto al paradigma dell'art. 360 c.p.c. ed all'intestazione del motivo, ma tanto non impedisce, alla stregua di Cass. sez. un. n. 17931 del 2013, che questa Corte, supplendo all'una e all'altra carenza e dando rilievo alla sostanza di quanto essa prospetta vi individui sia la prospettazione di un'omessa pronuncia su una censura del motivo di appello sia un vizio ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

§2.1.2. La censura non appare fondata.

Si rileva, infatti, che dalla stessa sentenza impugnata e precisamente dalla pagina 4, in chiusura dell'esposizione riassuntiva del primo motivo di appello, emerge che la Corte territoriale ha ben tenuto presente il contenuto di esso proprio nei termini indicati dal ricorrente e lo ha correlativamente esaminato.

Infatti, se è vero che nel terzo capoverso di cui ai righi 13-17 di detta pagina si fa riferimento solo, con una prima proposizione, all'assunto del primo motivo circa il carattere non veritiero delle circostanze riferite nella conversazione intercettata "in relazione al proprio [del Del Noce] orientamento sessuale" e, con una seconda, a quello circa la violazione del requisito della continenza "stante l'insultante epiteto *frocione* pronunciato dalla Saluzzi al suo [del Del Noce] indirizzo", tuttavia, si deve rilevare gradatamente:

a) che l'oggetto della prima proposizione si presta evidentemente a comprendere anche il riferimento al "fidanzamento", atteso che esso è oggettivamente collegato all'orientamento sessuale, onde per ciò solo non è sostenibile che la Corte capitolina non

abbia percepito l'estensione del primo motivo dell'appello anche quanto all'aspetto dell'intercettazione concernente l'attribuzione del "fidanzamento";

b) che, comunque, nella successiva motivazione con cui ha rigettato il primo motivo di appello la Corte territoriale non ha mancato di considerare – il che renderebbe irrilevante che nel riferire il primo motivo non abbia, in ipotesi denegata, indicato detto aspetto – tanto la circostanza del fidanzamento quanto quella dell'attribuzione dei favoritismi: riguardo al primo aspetto nel secondo rigo della pagina 6 si allude infatti al "legame sentimentale" con Giletti e vi si torna ad alludere nei righi ventitre e ventisette della stessa pagina; riguardo all'aspetto dei favoritismi vi si allude sempre nella stessa pagina, argomentando sulla posizione apicale del Del Noce e parlando di "favoritismi in àmbito aziendale.

§2.1.3. La censura, sempre se la si ritiene proposta, risulta pertanto priva di fondamento sia quanto all'omessa pronuncia sia quanto al vizio motivazionale, perché la Corte romana ha giudicato del primo motivo anche quanto ai due aspetti indicati.

§2.2. Dopo la premessa cui si è fatto riferimento e che si è scrutinata come una ipotetica censura nei sensi ora detti, l'illustrazione del motivo si articola in due paragrafi separati, numerati come 1) e 2).

§2.3. Sotto il paragrafo indicato come 1), si fa riferimento *in primis* al passo motivazionale della sentenza impugnata con cui la Corte romana, per negare che la pubblicazione dell'intercettazione integrasse una diffamazione, si è così espressa:

"*Ritiene la Corte che i due motivi - da trattarsi congiuntamente poiché fra loro connessi ed entrambi concernenti i medesimi appellati Gruppo Editoriale L'Espresso ed Ezio Mauro - non siano condivisibili. Con riferimento al primo, sebbene il Del Noce non fosse indagato, né per altro verso coinvolto nel procedimento penale, in fase di indagini preliminari, nel cui àmbito è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare, contenente la intercettazione del colloquio telefonico Saluzzi-Sottile, ciò nonostante la divulgazione della telefonata mediante pubblicazione sul quotidiano appare giustificata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca*".

Si richiamano, quindi, evocando Cass. n. 16917 del 2010, i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte circa i requisiti necessari per considerare la divulgazione di notizie lesive dell'onore come espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per il delitto di diffamazione, cioè il principio della verità oggettiva o putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, il principio della c.d. pertinenza, cioè della sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, e il principio

della c.d. continenza, cioè dell'osservanza di una forma "civile" nell'esposizione dei fatti e nella loro valutazione.

Si passa, quindi, ad esaminare la motivazione della sentenza impugnata con riferimento a tali principi e si prospettano, sebbene senza una chiara scansione che le separi l'una dall'altra, varie censure parametrate proprio ad essi.

§2.3.1. In primo luogo si considera la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la pertinenza della riproduzione dell'intercettazione ad un interesse pubblico alla conoscenza da parte dei lettori, così inizialmente argomentando in ordine al contesto sul quale si sarebbe innestato l'articolo del 19 giugno 2006. La parte di motivazione evocata ha il seguente tenore: "*Innanzi tutto la comunicazione appare pertinente ad un rilevante interesse pubblico dei lettori. Va premesso che l'inchiesta in questione, c.d. "Vallettopoli", avviata dalla magistratura di Potenza nei confronti di Salvatore Sottile all'epoca portavoce dell'allora vice presidente del Consiglio dei Ministri on. Fini aveva ad oggetto l'ipotesi di concussione sessuale contestata al Sottile in concorso con il vicedirettore delle risorse TV di viale Mazzini Giuseppe Sangiovanni. Secondo gli inquirenti, il Sottile ed il Sangiovanni, abusando delle rispettive qualità e dei loro poteri, avevano instaurato con le aspiranti attrici un rapporto di soggezione tipico della concussione, ottenendo prestazioni sessuali in cambio di segnalazioni o di raccomandazioni per la partecipazione a programmi televisivi. Si ipotizzava inoltre che il Sottile abusasse del proprio ruolo e millantasse le proprie conoscenze in Rai, promettendo favori e forme di interessamento alle attrici, soubrettes e conduttrici che aspiravano a lavorare presso l'azienda pubblica. Il quadro che emerge dalle conversazioni registrate era dunque quello di un forte coinvolgimento di alcuni funzionari RAI e di una grave commistione tra politica ed azienda televisiva.*".

Con riferimento alla riportata motivazione si sostiene – così prospettando una prima censura - che in essa <<il "contesto" descritto>>, cioè la descrizione nel riportato passo motivazionale della situazione in cui si sarebbe collocato l'articolo, risulterebbe <<privo di un'invece necessaria specificazione>>. Essa sarebbe data dal fatto che nel descritto "gravissimo quadro" emergente dalle conversazioni intercettate <<il dott. Del Noce (ma neanche la Saluzzi) non era in alcun modo coinvolto, come la stessa Corte per altro verso ha riconosciuto>>. Si argomenta, pertanto, che <<non poteva allora la stessa Corte certamente omettere – nella disamina dei fatti, finalizzata ad accertare il legittimo esercizio del diritto di cronaca – la fondamentale circostanza che l'articolo, sul punto, non solo non forniva alcuna necessaria indicazione, bensì evidentemente lasciava intendere un pieno

coinvolgimento del dott. Del Noce>>. Ciò, perché non specificava che sia il Del Noce che la Saluzzi <<non erano in alcun modo neanche sfiorati dall'indagine neanche come testi, ma anzi induceva il lettore in tale errata convinzione>>, siccome si sarebbe evinto dal titolo dell'articolo.

Sulla base di tali rilievi si deduce, quindi, che l'omessa considerazione della circostanza dell'inesistenza del coinvolgimento del De Noce <<avrebbe dovuto impedire, non solo il positivo accertamento dell'invece inesistente requisito della "verità oggettiva", ma anche le successive ingiustificabili argomentazioni della Corte>>, delle quali poi l'illustrazione del motivo si occupa di seguito.

§2.3.1.1. La censura appena riassunta, almeno per come esplicitata nella parte finale ora riportata, si sostanzia nella deduzione che nell'articolo non risulterebbe rispettato il requisito della c.d. pertinenza e ciò per effetto della mancata considerazione, da parte della Corte capitolina, della rilevanza di due elementi, uno omissivo ed altro positivo, che sarebbero presenti nell'articolo del 19 giugno 2006.

L'elemento "omissivo" sarebbe rappresentato dall'assenza nell'articolo di alcuna precisazione che il Del Noce e la Saluzzi non erano coinvolti nell'inchiesta penale. Quello "positivo" dal fatto che l'articolo avrebbe suggerito al contrario tale coinvolgimento.

In via preliminare il Collegio osserva che in realtà, tanto l'uno quanto l'altro elemento, piuttosto che pertinenti astrattamente alla valutazione della sussistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza del contenuto dell'intercettazione (limite della pertinenza), come dovrebbe essere consentaneo all'impostazione della censura, parrebbero rilevare - se trovassero rispondenza nel contenuto dell'articolo - come elementi che semmai potrebbero palesare un contenuto diffamatorio in quanto rivelatori della violazione del limite della continenza, rispettivamente per la prospettazione di una realtà monca dell'elemento negativo e di una realtà positiva diversa da quella effettiva. Non si tratterebbe, infatti, di contenuti rilevanti per l'indicato interesse pubblico, in quanto atterrebbero appunto al *quomodo* della cronaca esercitata e non al profilo dell'*an* di essa in quanto interessante i consociati.

§2.3.1.2. Si deve, inoltre, rilevare che l'illustrazione del motivo, quando sostiene che la Corte territoriale avrebbe nella sua motivazione ricostruito il c.d. "contesto" della pubblicazione dell'articolo senza precisare che il Del Noce e la Saluzzi non erano coinvolti nel procedimento penale per loro pretese responsabilità, contiene anche un'altra preliminare censura, che si sostanzia nell'imputare a quella Corte di non avere nemmeno

Est. Cons. Raffaele Frasca

tenuto presente, nella definizione di quel "contesto", la circostanza di quel mancato coinvolgimento.

Tale censura preliminare è, però priva di fondamento, in quanto la Corte romana nella sua motivazione ha espressamente considerato il mancato coinvolgimento del Del Noce nel procedimento penale in una parte diversa da quella sopra ricordata e criticata dal ricorrente e precisamente nella pagina 6, a partire dal quinto rigo: ciò è tanto vero che nel prosieguo dell'illustrazione del motivo lo stesso ricorrente si fa proprio carico della motivazione *in parte qua*.

L'addebito alla sentenza impugnata di avere omesso di considerare, nel ricostruire il "contesto" ed ai fini della valutazione della ricorrenza dell'interesse pubblico all'informazione, la circostanza che il del Noce non era coinvolto nell'inchiesta penale, appare, dunque, privo di fondamento, perché la Corte ha al contrario considerato espressamente tale estraneità.

La censura preliminare relativa alla ricostruzione del "contesto" risulta, dunque, priva di fondamento già per il fatto che assume come oggetto di critica una premessa, quella di una ricostruzione sul "contesto" carente di considerazione della detta circostanza, che è smentita proprio dallo stesso ricorrente.

Ne segue, inoltre, che lo stesso addebito della mancata considerazione dell'elemento omissivo del contenuto dell'articolo risulta *a fortiori* anch'essa priva di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e, dunque, inammissibile.

In buona sostanza, non solo non è vero che la motivazione della sentenza impugnata avrebbe ricostruito il "contesto" senza considerare che il Del Noce non era indagato, ma non è vero neppure che, poi, nel procedere all'apprezzamento sulla sussistenza dell'interesse pubblico alla pubblicazione, abbia compiuto il suo giudizio senza considerare quella circostanza.

Poiché sotto entrambi gli aspetti il ricorso non si correla alla motivazione della sentenza impugnata viene in rilievo il seguente principio di diritto (enunciato da Cass. n. 359 del 2005 e da numerosissime decisioni di questa Corte): <<Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione

impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.>>.

§2.3.1.3. Riguardo alla censura relativa alla circostanza che il contenuto dell'articolo non precisava in alcun modo che il Del Noce, come la Saluzzi, non risultavano coinvolti in modo penalmente rilevante nel procedimento penale, una volta rilevato che tale dato era pacifico, tant'è che la sentenza l'ha considerato, ed una volta ribadito che si tratta di censura inidonea a rilevare con riferimento al profilo dell'interesse pubblico alla pubblicazione (pertinenza) ed invece oggettivamente funzionale in astratto all'apprezzamento concernente la c.d. continenza, il Collegio osserva in primo luogo che la censura così qualificata è priva di qualsiasi attività anche percepibile solo oggettivamene – cioè senza espressa evocazione - dimostrativa *in iure* di come detta mancata precisazione possa avere determinato la violazione del limite della continenza.

Nessuna argomentazione è svolta, infatti, sul come e perché il dato puramente negativo della mancanza di precisazione sul mancato coinvolgimento del Del Noce avrebbe integrato un'esorbitanza dal limite della continenza. Sicché, pur apprezzata la censura per quello che propone ed al di là dell'inesatto riferimento al limite dell'interesse pubblico, l'assenza di tale attività dimostrativa la rende del tutto generica. Né – lo si osserva per assurdo – quando si apprezzasse la censura come evocativa del limite dell'interesse pubblico, essa potrebbe subire diversa sorte, dato che non si spiega come e perché l'omessa precisazione abbia determinato la violazione di quel limite.

La censura sarebbe, pertanto, inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto: <<Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le

memorie, di cui all'art. 378 cod. proc. civ., finalizzate solo all'argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l'atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.>> (Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi).

§2.3.1.4. Peraltro, se si superasse l'esposta valutazione di genericità, si dovrebbe rilevare che la censura sarebbe infondata per quanto si dirà al successivo paragrafo 3.2.1.6 (e nei due che lo seguono), cioè avuto riguardo al contenuto ed alla grafica dell'articolo, giacché, in ragione del loro tenore, l'omessa espressa indicazione del mancato coinvolgimento non risulterà affatto avere integrato violazione della continenza: se ne darà spiegazione in chiusura del detto paragrafo.

§2.3.1.5. Con riferimento al preteso elemento positivo dell'articolo, quello che sarebbe consistito nel lasciare intendere invece il coinvolgimento in sede penale del Del Noce, si rileva che, se anche esso si considerasse nuovamente per quello che è effettivamente e, dunque, non come funzionale ad una censura circa l'apprezzamento della sussistenza dell'interesse pubblico all'informazione, bensì come diretto ad evidenziare una violazione del limite della continenza, la censura sarebbe inammissibile.

Sarebbe stato, infatti, onere del ricorrente spiegare come e perché il contenuto dell'articolo avesse suggerito che il Del Noce era coinvolto nel procedimento penale e, in particolare, indicare quali espressioni di esso, anche diverse e\o ulteriori rispetto a quelle che sono state sopra riportate ed in ipotesi anche riferibili ad eventuali "occhielli" esplicativi o ad altre evidenze grafiche, avessero potuto palesare affermazioni indirette significative od anche soltanto suggerimenti o suggestioni evocative del detto coinvolgimento.

La censura si profila, pertanto, inammissibile in quanto il ricorrente non individua lo specifico contenuto dell'articolo, o quanto alle espressioni o quanto alla grafica, che sarebbe stato idoneo in uno di quei sensi ed in tal modo delega inammissibilmente a questa Corte la ricerca di quanto in esso potrebbe ipoteticamente palesare quella idoneità.

In tal modo la censura non rispetta l'art. 366 n. 6 c.p.c., norma costituente il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione (*ex multis* ed ampiamente Cass. n.7455 del 2013), giacché non indica in modo specifico il contenuto dell'articolo che giustificherebbe la censura.

Est. Cons. Raffaele Frasca

La Corte, supplendo all'onere del ricorrente di formulare il motivo di ricorso attraverso una prospettazione idonea in astratto a giustificarlo e, dunque, all'onere della proposizione della "domanda" a questo giudice di legittimità, dovrebbe, procedendo alla lettura dell'articolo, ricercare inammissibilmente in esso se ed eventualmente che cosa potrebbe rendere giustificata la censura.

§2.3.1.6. Peraltro, se, nella non dovuta ignoranza dell'operare dell'art. 366 n. 6 c.p.c., la Corte seguisse la logica del ricorrente e "ricercasse" quanto potrebbe giustificare la censura, l'esito della ricerca sarebbe del tutto negativo.

E' sufficiente osservare che nel contenuto grafico dell'articolo:

a) non vi è alcun riferimento al Del Noce né nel "titolo" (*"I VERBALI Conduttori, giornalisti, dirigenti: a Saxa Rubra telefonate e veleni"*) né nell'espressione di richiamo sottostante (peraltro di ripresa di altra intercettazione poi riportata) ed in caratteri grandi (<<*"Quella ragazza diamola in pasto" così parlavano delle soubrette*>>) in testa alla pagina dell'articolo, o meglio del contenuto delle intercettazioni trascritte;

b) non vi è alcun "occhiello" che riguardi il Del Noce indicato *nominatim* o in altro modo indiretto, che, però, consenta di percepire *ex se* che a lui ci si riferisce;

c) è riprodotta la foto della Saluzzi e di altri due personaggi, l'uno un conduttore televisivo e l'altro un dirigente della RAI, estranei, però, all'intercettazione Saluzzi-Sottile e nominati in altra intercettazione riportata nell'articolo;

d) la foto della Saluzzi reca, rispettivamente in neretto sotto il titolo "Saluzzi 1" e sotto quello "Saluzzi 2": *d1)* una breve estrapolazione soprasante, a caratteri più grandi di quelli dell'intero articolo, della telefonata intercettata (precisamene: *"Giletti si prende Unomattina, così quello è contento ..."*), dove il Del Noce non è indicato *nominatim*, ma in modo del tutto indiretto (e, dunque, di per sé insufficiente ad individuarlo) con il pronome "quello", che il lettore può riconnettere al Del Noce soltanto procedendo alla lettura dell'articolo recante il contenuto delle intercettazioni e, fra esse, della conversazione Saluzzi-Sottile, e, quindi, solo in tal modo venendo a percepire che nella breve estrapolazione il "quello" cui allude la Saluzzi è il Del Noce; *d2)* una seconda breve estrapolazione di identica grafica riportante una frase della Saluzzi che in alcun modo riguarda il Del Noce;

e) la conversazione intercettata quanto alla telefonata della Saluzzi al Sottile è riportata nell'articolo sotto un titolo in neretto (<<*Giletti a "Unomattina"*>>), che non solo non evoca il Del Noce, ma ha anche lo stesso carattere corsivo e la stessa dimensione del contenuto della conversazione, che si colloca dopo altra diversa conversazione

intercettata con un titolo di identica fattura e prima di altre anch'esse titolate sempre con modalità identiche;

f) nel riprodotto contenuto della intercettazione, che è la sola parte dell'articolo che consente al lettore di percepire il coinvolgimento nella riproduzione del Del Noce, sia il suo nome che quanto lo riguarda non sono nemmeno graficamente evidenziati in modo diverso rispetto all'intero corpo dell'articolo.

§2.3.1.7. Nella descritta situazione, se il Collegio potesse procedere allo scrutinio della censura, dovrebbe, esprimendo un giudizio *in iure* quanto alla sussumibilità del contenuto dell'articolo sotto il limite della continenza e quanto allo svolgimento da parte della testata giornalistica di un'attività di commento a parole o con mezzi grafici diretta a suggerire anche in misura minimale ed allusiva il coinvolgimento nell'indagine penale, dare una risposta assolutamente negativa, cioè escludere in modo deciso che una simile connotazione vi si potesse cogliere. Nulla in sostanza nell'articolo suggeriva al lettore un coinvolgimento del Del Noce. Né, d'altro canto, esso si poteva desumere direttamente dalla conversazione fra la Saluzzi ed il Sottile, se non altro per il fatto che la conversazione e, quindi, quanto affermato dalla Saluzzi si riferiva al passato, mentre la vicenda penale era il presente.

A pagina 23 del ricorso si sostiene, d'altro canto, in modo puramente assertorio che il titolo dell'articolo, sopra ricordato *sub a)*, sarebbe stato idoneo a indurre <<il lettore a credere alla sussistenza di indagini nei confronti del dottor Del Noce>>, ma non si spiega come e perché tale induzione potesse ricollegarsi ad esso. Si deve, comunque, osservare che l'evocazione dei "verbali" rimandava alla riproduzione delle intercettazioni, mentre il resto del titolo non indicava nemmeno chi fosse indagato, né direttamente né indirettamente, essendo la conoscenza di tale dato affidata evidentemente – è da credere - ad altra parte del giornale (la pagina precedente?) non prodotta in questa sede e cui nessun riferimento il ricorrente (e nemmeno le altre parti costituite) hanno fatto.

E' da escludere, dunque, che con una simile caratterizzazione l'articolo del 19 giugno 2006, come tale e per quanto prodotto in questa sede, suggerisse in alcun modo, anche soltanto per via surrettizia, l'idea che il Del Noce fosse inquisito.

§2.3.1.8. Si deve, poi, aggiungere, sciogliendo la riserva fatta sopra al paragrafo 3.3.1.4, che il tenore del contenuto dell'articolo, in quanto meramente riproduttivo di varie intercettazioni e privo di attività di esercizio di commenti riassuntivi negli occhielli o tramite altra tecnica in qualche modo evocativi della persona del Del Noce, esclude altresì che un superamento del limite della continenza sia ascrivibile alla testata giornalistica per

un fatto omissivo, cioè per non avere precisato che il medesimo non era coinvolto nell'inchiesta penale.

Diversamente sarebbe stato se la riproduzione dell'intercettazione che riguardava il del Noce fosse stata in qualche modo oggetto di commenti, eventualmente anche con riferimento ad altre intercettazioni diverse da quella fra la Saluzzi ed il Sottile, oppure se gli occhielli avessero in qualche modo evocato la persona del Del Noce. In tal caso l'idea che il Del Noce fosse stato indagato si sarebbe potuta leggere anche solo dubitativamente, avuto riguardo all'eventuale idoneità della tecnica usata ad ingenerarla.

L'assenza nell'ordito dell'articolo di qualsiasi indicazione circa i soggetti indagati esclude, invece, che il non esserlo il Del Noce dovesse essere precisato, perché il silenzio generale in proposito non appare significativo che tutti i soggetti nominati fossero coinvolti dall'inchiesta.

Siffatta conclusione si giustifica anche per l'impossibilità per la Corte, nella logica del vizio di sussunzione che è chiamata a scrutinare, di considerare la collocazione dell'articolo di cui è processo nell'àmbito degli altri servizi eventualmente dedicati nello stesso numero del quotidiano alla vicenda e soprattutto di quello che si intuisce certamente esistente nella pagina precedente quella in cui sono state riprodotte le intercettazioni e fra esse quella concernente il ricorrente.

In fine non può dirsi - in disparte che nemmeno lo si è sostenuto - che proprio l'assenza di qualsivoglia indicazione nella pagina di chi fosse indagato potesse come tale, cioè per il suo contenuto negativo, indurre ad attribuire al Del Noce la qualità di indagato sulla base del contenuto delle intercettazioni riprodotte: è sufficiente osservare che il contenuto di esse nulla indicava ed anzi nulla (per essere relative al passato) poteva indicare in proposito. Nessuna indicazione era, inoltre, desumibile, come s'è veduto, dai titoletti a premessa di ciascuna delle intercettazioni.

D'altro canto, fermo nuovamente che ad essa non si è nemmeno fatto alcun riferimento, l'assenza di indicazioni sul contenuto della pagina precedente del quotidiano impedisce di valutare il profilo di censura in discorso al di là di quanto emerge dalla pagina qui prodotta.

§2.4. Sempre nell'illustrazione del primo motivo viene svolta, di seguito, un'altra censura con cui si criticare, riportandolo nel ricorso ed in quanto rivelatore di un erroneo apprezzamento da parte della Corte territoriale della sussistenza del requisito del rilevante interesse pubblico del lettore (c.d. pertinenza), il seguente passo motivazionale della sentenza impugnata (successivo a quello evocato e criticato in precedenza): <<*Tali essendo*

i fatti nell'ambito dei quali inquadrare la vicenda, ritiene la Corte da un lato che Fabrizio Del Noce non potesse considerarsi soggetto estraneo alla vicenda e dall'altro che il contenuto per così dire "privato" dei riferimenti alla propria persona contenuti nella telefonata (ovvero il suo ritenuto orientamento omosessuale ad il legame sentimentale con Giletti ipotizzato dalla Saluzzi) siano a ben vedere a loro volta rilevanti e pertinenti con riferimento all'informazione fornita ai lettori e perdano pertanto qualsiasi connotazione privata. Con riguardo al primo aspetto, appare evidente come il fatto che egli non fosse implicato nel procedimento penale nulla toglie alla liceità della pubblicazione, vuoi perché la stessa concerne (anche) Salvo Sottile (soggetto effettivamente indagato), vuoi in quanto la posizione apicale all'epoca ricoperta dal Del Noce nell'ambito RAI e la pertinenza della telefonata al tema dei favoritismi in ambito aziendale - legati a motivazioni diverse dalla competenza professionale - rende la divulgazione della telefonata pertinente ad un rilevante interesse pubblico dei lettori. Interesse inerente a comprendere il modo in cui avvenivano le nomine dei conduttori televisivi, tema al quale la telefonata non può dirsi in alcun modo estranea, vertendo appunto sul timore - fondato o meno - manifestato dalla Saluzzi al Sottile di essere sostituita nella conduzione di una trasmissione condotta in maniera professionale, con ampi ascolti, sulla base di "favori" di carattere sessuale o comunque di contiguità sentimentali o amicali.>>.

§2.4.1. Secondo il ricorrente le considerazioni di cui alla riportata motivazione avrebbero potuto essere giustificate se Egli fosse stato in qualsiasi modo interessato all'indagine, non invece in presenza della sua estraneità ad essa, in quanto non sarebbe sostenibile l'esistenza di un "rilevante interesse pubblico del lettore" ai fini di quella che la Corte territoriale ha definito la comprensione del "modo in cui avvenivano le nomine dei conduttori televisivi" nella pubblicazione di un'intercettazione che <<attribuiva al dott. Del Noce, in nessun modo implicato nell'indagine e senza adeguata relativa specificazione del giornale in proposito, una condotta di illeciti favoritismi, in violazione delle regole che debbono presiedere l'importante ruolo ricoperto nel servizio pubblico televisivo, per di più in ragione di inesistenti preferenze sessuali.>>.

L'articolo avrebbe, dunque, realizzato <<una rilevante violazione dell'interesse pubblico del lettore, perché al medesimo sono state fornite informazioni incomplete e certamente irrilevanti e di nessun conto nell'àmbito della c.d. "*inchiesta vallettopoli*", attesa l'assoluta estraneità del Del Noce e sinanche della medesima Saluzzi>>.

§2.4.2. Al contrario di quanto sostengono i resistenti, la censura – che involge il tema della c.d. pertinenza dell'informazione fornita - è ammissibile, in quanto sollecita questa

Corte non già ad una rivalutazione della *quaestio facti* al di fuori dei limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. nel testo anteriore alla versione ora vigente (ed applicabile al ricorso), bensì allo scrutinio di un vizio di c.d. sussunzione, cioè circa la riconducibilità della fattispecie concreta, incontroversa nei suoi profili di accadimento di fatto, sotto il parametro normativo dell'esercizio legittimo del diritto di cronaca in quanto giustificato dal rilevante interesse pubblico del lettore alla conoscenza dell'accadimento narrato. Si sostiene in pratica che l'interesse pubblico del lettore alla conoscenza dell'intercettazione nella parte riguardante il Del Noce (la c.d. pertinenza dell'informazione) non sarebbe stato sussistente e, dunque, che non potrebbe essere invocato come giustificativo, sotto il profilo dell'esercizio del diritto all'informazione, dell'esclusione della riconducibilità della pubblicazione della notizia alla fattispecie astratta del delitto di diffamazione, invocata nella rubrica dell'articolo.

Si tratta, in sostanza, di verificare se la fattispecie concreta è stata correttamente ricondotta sotto l'ambito dell'ampiezza disciplinatrice della fattispecie astratta di individuazione di detto interesse e, quindi, il vizio lamentato è riconducibile all'àmbito del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., *sub specie* del paradigma della falsa applicazione di norma di diritto.

§2.4.3. Tanto chiarito, il Collegio osserva che la censura è, tuttavia, priva di fondamento.

Queste le ragioni.

§2.4.3.1. Premesso che nella specie si è trattato di esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, con riferimento al contenuto di un atto, un'ordinanza di custodia cautelare emessa da un G.I.P. nell'àmbito di un'inchiesta penale, che era divenuto non più coperto dal segreto agli effetti della disciplina del processo penale, giusta il combinato disposto del primo comma dell'art. 114 e dell'art. 329, primo comma, c.p.p. (per essere stata conosciuta l'ordinanza *de qua* dal o dagli imputati e dai loro difensori), si deve rilevare che è priva di fondamento la prospettazione del ricorrente che il non essere egli coinvolto nel procedimento penale di per sé implicasse che l'informazione desumibile dal riprodotto contenuto dell'intercettazione in cui egli era nominato non fosse assistita dal requisito del rilevante interesse pubblico del lettore alla sua conoscenza e, quindi, non fosse pertinente.

Non è, infatti, sostenibile in linea generale che, quando in un atto del processo penale non coperto dal segreto secondo le regole del Codice di procedura penale, risulti contemplato un fatto o una notizia che sia relativa a persona che non sia in esso coinvolta come "parte" e che siano potenzialmente lesivi del suo onore, della sua

reputazione, della sua riservatezza o di altri interessi primari, automaticamente si debba ritenere che l'esercizio del diritto di cronaca riguardo al processo debba avvenire per ciò solo omettendo qualsiasi riferimento a detta persona, perché il suo non coinvolgimento in quella veste comporterebbe di per sé la carenza dell'interesse pubblico del lettore o dell'utente del servizio informativo alla conoscenza di ciò che lo riguarda. Occorre procedere, invece, sempre ad un accertamento concreto dell'esistenza o meno di tale interesse, che può, dunque, sussistere anche se l'informazione emergente dall'atto concerna persona non coinvolta.

A sostegno di tale affermazione si rileva in primo luogo che, se, con riferimento alla cronaca giudiziaria e, quindi, all'essenziale aspetto della sua rilevanza per assicurare il controllo dell'opinione pubblica e, dunque dei consociati, sulle vicende e sulle modalità dell'esercizio da parte dello Stato della pretesa punitiva e, quindi, di un potere per definizione funzionale ad un interesse pubblico e, pertanto, dei consociati (data l'invasività e la pervasività della giurisdizione penale), si sostenesse che le notizie concernenti lo svolgimento di detto esercizio (da parte dell'autorità giudiziaria) possono legittimamente essere oggetto di cronaca soltanto se riguardanti i soggetti attinti, per così dire, "in negativo" dal processo penale, cioè gli indagati o gli imputati, l'esercizio del diritto di cronaca finirebbe per non potere attingere neppure i soggetti coinvolti nel processo come vittime del reato. Ciò per la ragione che sarebbe impossibile o difficile esercitare la cronaca riguardo all'indagato o imputato senza nominare la vittima, atteso che il fatto di reato e, quindi, il processo che lo riguarda, è necessariamente comune ad entrambi.

Questo rilievo è decisivo, naturalmente, se si condivide l'idea che la conoscenza dell'esercizio della pretesa punitiva penale e delle sue modalità di svolgimento per definizione è correlata all'interesse pubblico e ferma naturalmente la ricerca dell'esistenza di eventuali limitazioni a tale conoscenza rintracciabili non già nel difetto di sussistenza di quell'interesse, bensì di interessi ad esso superiori. Interessi che lo stesso art. 329 c.p.p., nel suo comma 3, per esempio, contempla quali potenziali elementi che possono, pur in presenza della cessazione del segreto ai sensi del suo comma 1, giustificare l'imposizione di una segretezza. Interessi che, dunque, così come sono rilevanti per l'autorità giudiziaria penale e, dunque, all'interno del processo, possono e debbono legittimamente ricercarsi anche al di fuori della normativa disciplinatrice di esso, cioè in altri interferenti settori dell'ordinamento.

§2.4.3.2. Se si conviene, dunque, che l'interesse pubblico alla conoscenza si correla non solo alla qualità di persona indagata o imputata, cioè colpita dalla pretesa punitiva, ma

anche alla qualità di vittima, si deve ulteriormente realtà constatare che, poiché le vicende dello svolgimento della pretesa punitiva, cioè i fatti che assumono rilevanza nel processo penale in relazione alla posizione di dette categorie di soggetti, ben possono riguardare, nella loro dimensione di accadimenti storici, altri soggetti, in quanto tali fatti siano utilizzati nel processo penale secondo le logiche degli atti che vi si compiono, emerge che, essendo funzionale la conoscenza di detti fatti alla conoscenza della vicenda penale siccome coinvolgente l'indagato o imputato e la vittima (cioè del procedimento e del giudizio penale), il diritto di cronaca, se dovesse incontrare il limite automatico della preclusione dell'informazione con riferimento ai fatti coinvolgenti, a livello di accadimento storico pur divenuto rilevante nel processo penale, soggetti che non rivestono nel momento dell'informazione quelle qualità (cioè siano "terzi"), finirebbe per non poter essere esercitato e ciò ancorché la conoscenza di quei fatti, proprio perché essi sono divenuti rilevanti in funzione ed in ragione dell'acquisizione da parte di taluno delle qualità di indagato o imputato e di vittima, certamente sia oggettivamente e potenzialmente di interesse pubblico.

Predicare dunque che la cronaca giudiziaria circa lo svolgimento del procedimento o del processo penale non coperto da segretezza debba avvenire *sempre* espungendo i fatti che riguardino i terzi estranei al processo, perché riguardo ad essi non sussisterebbe automaticamente l'interesse pubblico alla conoscenza, risulta dunque manifestamente contraddittorio giacché si risolverebbe nell'automatica negazione di tale interesse, ancorché esso sia innegabile, riguardando l'esercizio della pretesa punitiva penale nel suo complesso e, dunque, un profilo di rilevanza pubblicistica sicura e, come tale, astrattamente sempre interessante l'opinione pubblica.

Pertanto, una volta considerato che lo svolgimento della pretesa punitiva penale non coperto da segretezza, attesa la delicatezza dell'esercizio di essa, in ragione dell'interesse preservato, è per definizione oggetto di un rilevante interesse pubblico alla conoscenza, tale interesse non può che attingere in astratto quello svolgimento nella sua interezza e, dunque, anche quanto al coinvolgimento dei terzi, dato che altrimenti l'informazione diretta a soddisfare detto interesse non potrebbe esplicarsi.

§2.4.3.3. Ciò, naturalmente, dovendosi affermare in linea astratta, non toglie che un limite all'esercizio del diritto di cronaca dei fatti rilevanti nel processo coinvolgenti terzi sotto il profilo della pertinenza dell'informazione e, quindi, nell'individuazione di ciò che è ad essa funzionale e dunque soddisfa il relativo interesse pubblico, possa e debba ricercarsi, per un'esigenza di ovvio bilanciamento e proprio perché di terzi si tratta, a tutela

di loro diritti di importanza primaria e, particolarmente, della loro reputazione e del loro onore, nonché della sfera della loro riservatezza, ovvero ancora a tutela di rapporti personali dei terzi nella sfera delle relazioni familiari, cioè in definitiva di tutto ciò che connota l'essere il terzo una "persona".

Il limite in funzione di tale bilanciamento (che, come s'è visto, lo stesso codice processuale penale prevede in generale e, dunque, in relazione agli stessi soggetti coinvolti direttamente nel processo) si può individuare qualora la conoscenza dei fatti coinvolgenti il terzo, pur oggettivamente funzionale alla conoscenza dell'esercizio della pretesa punitiva e delle sue modalità per come si sono effettivamente articolate e, quindi, alla conoscenza del processo penale nel suo concreto divenire, possa, tuttavia, risultare a posteriori, cioè quando si esercita il diritto di cronaca giudiziaria, priva di rilievo per soddisfare la formazione da parte della pubblica opinione di una conoscenza di ciò che in concreto è oggetto della pretesa punitiva penale e che, quindi, si presenta effettivamente funzionale alla doverosa informazione su di essa e non già alla mera rappresentazione di come la vicenda penale si è svolta e di tutto ciò con cui si è dipanata.

Si vuol dire, cioè, che, se pure nello svolgimento della pretesa punitiva penale nel procedimento o processo penale siano emersi fatti coinvolgenti terzi, che nella dinamica di detto svolgimento sono stati utilizzati sul piano processuale e sono, pertanto, divenuti fatti processuali, tuttavia, è possibile escludere, tramite un accertamento svolto in concreto cui è tenuto chi eserciti la cronaca giudiziaria, l'interesse pubblico alla loro conoscenza se essi si connotino come del tutto estranei ed irrilevanti rispetto all'informazione sull'oggetto della pretesa punitiva. Ricorrendo tale condizione il nesso di pertinenza della cronaca può essere considerato insussistente ove i fatti coinvolgenti il terzo afferiscano a interessi del medesimo coinvolgenti interessi primari.

In sostanza se il fatto coinvolgente il terzo sia emerso nel processo penale ma si connoti come del tutto irrilevante ai fini della conoscenza dei termini e dell'oggetto della pretesa punitiva siccome esercitata nel procedimento o processo penale e siccome potenzialmente suscettibile di ulteriori sviluppi di analogo e simile oggetto, ancorché l'emersione si sia verificata e, dunque, oggettivamente sia parte dello svolgimento del procedimento o processo penale, è sostenibile che l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria possa non essere assistito dal requisito dell'interesse pubblico alla conoscenza e, dunque, l'informazione pertinente, se riguardi fatti di tal genere.

Si deve, dunque, rimarcare che, allorquando il fatto processuale penale, pur divenuto pubblico in seno al processo penale, riguardi un terzo, la cronaca giudiziaria che lo

riferisca non è automaticamente legittima sotto il profilo della pertinenza per il sol fatto che, osservando naturalmente il limite della continenza, lo riporti fedelmente all'opinione pubblica, cioè all'esterno della limitata sfera della pubblicità verificatasi nel processo penale, occorrendo anche che chi esercita il diritto di cronaca tenga conto se il riferirlo integralmente sia effettivamente funzionale all'interesse pubblico alla conoscenza della vicenda penale e, dunque, all'informazione su di essa.

§2.4.3.4. Si tratta a questo punto di applicare questi principi alla fattispecie di cui è processo.

All'uopo, si deve preliminarmente rilevare che l'informazione emergente dalla intercettazione di cui trattasi concerneva una manifestazione di generico e non spiegato convincimento della Saluzzi sulla tendenza sessuale del Del Noce, congiunta all'affermazione, non si sa se frutto di conoscenza diretta oppure di conoscenza indiretta oppure ancora di valutazione e supposizione, ma, tuttavia, in ogni caso non circostanziata in alcun modo e particolarmente *quoad* luogo e tempo, circa l'esistenza di una relazione espressione di essa e circa l'incidenza di tale relazione sull'esercizio della funzione ricoperta dal del Noce in senso alla Rai.

Tali caratteristiche e, dunque l'assenza di circostanziazione, sia della fonte oggettiva o soggettiva della conoscenza della tendenza sessuale, sia della affermata relazione, sia della sua incidenza sulla funzione del Del Noce, connotavano le affermazioni della Saluzzi non già come divulgazione, sebbene in una privata conversazione e, quindi, rispetto ad una sola persona, di "dati" afferenti alla sfera personale del Del Noce, dei quali Ella era in possesso, legittimamente o meno, bensì come mere affermazioni di un suo, assolutamente non spiegato e circostanziato, convincimento.

Dunque non si trattò della rappresentazione di "fatti" conosciuti e comunicati al Sottile, bensì di una mera espressione di opinioni. Opinioni nelle quali, peraltro, quanto alla sfera sessuale non si coglieva una sicura nota spregiativa, come poteva suggerire l'oggettiva pesantezza del termine "frocione", nel senso che quell'espressione non si connotava nel contesto della conversazione, come diretta a manifestare un apprezzamento negativo circa l'omosessualità, bensì piuttosto come espressione di quel purtroppo ancora diffuso e certamente incivile atteggiamento di irrisione verso l'omosessualità anche da parte di chi – con ancora maggiore e ben più grave censurabilità – non assume un atteggiamento negativo.

L'espressione "colorita", non diversamente dal riferimento alla "fidanzata" serviva solo, appunto nel quadro di chi tiene quell'atteggiamento di irrisione, ad indicare, a chi

evidentemente si sperava potesse intervenire a proprio favore, la ragione di "ingiustizia" della presunta preferenza accordata al Giletti in quanto dipendente dalla relazione sessuale, ma senza che il carattere di tale relazione avesse alcun rilievo.

§2.4.3.5. Ciò premesso, si osserva in primo luogo che la pubblicazione dell'intercettazione della conversazione Saluzzi-Sottile, per quanto concerna l'aspetto dell'evidente perorazione da parte della prima di un intervento del secondo finalizzato a scongiurare la sua estromissione dalla conduzione di un programma televisivo certamente interessava l'opinione pubblica perché funzionale alla conoscenza di un fatto concernente la posizione del Sottile in quanto indagato e imputato nel processo penale ed anzi idoneo, evidentemente, nella prospettazione dell'ipotesi accusatoria a giustificare l'ordinanza cautelare (siccome potenzialmente rivelatore sul piano probatorio del comportamento delittuoso ascritto al Sottile, dato che una nota *soubrette* a lui si rivolgeva per perorare la sua causa).

Si rileva, poi, che, applicando i concetti esposti sopra all'intercettazione riprodotta in quanto la Saluzzi vi si riferiva al Del Noce, terzo estraneo, e premettendo la considerazione che il procedimento penale a carico del Sottile e di altri concerneva fatti di pretesa corruzione per finalità sessuali (secondo l'ipotesi accusatoria verificatisi con riferimento alla gestione della RAI), le affermazioni della Saluzzi, sia riguardo alle tendenze sessuali del Del Noce, sia quanto alla narrazione della pretesa relazione con il Giletti ed alla sua conseguenza (affidamento del programma), sia quanto alla implicita conseguente attribuzione di un esercizio delle funzioni di direttore di rete in funzione di favorire il Giletti, costituivano manifestazioni di opinione e di una del tutto generica conoscenza da parte della dalla Saluzzi, l'interesse alla cui conoscenza da parte dell'opinione pubblica come oggetto di dichiarazione da parte sua pur nella privata conversazione con l'indagato Sottile, appariva giustificata dall'interesse pubblico concreto a conoscerne l'esistenza, perché strettamente connessa, come notizia sullo svolgimento del processo penale, con l'oggetto dell'esercizio della pretesa punitiva in essa esercitata.

Ciò perché si trattava della notizia di un fatto processuale penale che ineriva una manifestazioni di opinione e di generica conoscenza di un accadimento (il favoritismo legato alla pretesa relazione sessuale) in stretta ed oggettiva connessione per similarità con l'oggetto dell'esercizio della pretesa punitiva, siccome riguardante il Sottile ed altri.

La pretesa finalizzazione sessuale dell'operare del Del Noce nelle sue funzioni di decisione e scelta circa la conduzione dei programmi o lo svolgimento di altre attività, ipotizzata dalla Saluzzi, evidenziava certamente una situazione – pur solo nell'opinione

della medesima – omologa e simile a quelle direttamente attinte dalla pretesa punitiva esercitata nel processo penale, che concerneva fatti illeciti per finalizzazione sessuale coinvolgenti l'esercizio delle funzioni della dirigenza Rai, di cui il Del Noce, pur estraneo all'ndagine, faceva parte.

Si trattava, pertanto, di manifestazioni di opinioni della Saluzzi che, sottintendendo l'esistenza, sebbene appunto, lo si ribadisce, a suo giudizio e per conoscenza del tutto generica, di un comportamento del Del Noce nell'esercizio della carica dirigenziale rivestita in seno alla RAI, ispirato dalla pretesa relazione sessuale con il Giletti, risultavano iscrivibili per assoluta similarità come notizia nella stessa cornice in cui si collocavano i fatti di reato per cui il procedimento penale aveva avuto corso a carico del Sottile e di altri. Tant'è che, se il fatto attribuito al Del Noce fosse stato vero, sarebbe stato verosimilmente ipotizzabile un reato di medesima indole rispetto a quello attribuito al Sottile. O quantomeno, data la difficoltà di configurare la rappresentazione di un "fatto" in quanto espresso dalla Saluzzi - attesa la già evidenziata mancanza di circostanziazione e, dunque, la genericità delle sue affermazioni - sarebbe stata ipotizzabile un'azione investigativa a carico dello stesso Del Noce per verificare eventuali riscontri idonei a farlo concretamente emergere.

L'indicata similarità rende allora la pubblicazione dell'intercettazione, ancorché concernente una notizia emersa dalla vicenda penale coinvolgente terzi estranei, quali il Del Noce e lo stesso Giletti, funzionale all'assicurazione, nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, dell'interesse pubblico concreto all'informazione sulla vicenda penale nella sua direzione e finalizzazione, in quanto si trattò di una notizia certamente e strettamente connessa con l'oggetto dell'esercizio della pretesa punitiva.

Né potrebbe dirsi che un simile interesse potesse essere escluso dalla stessa mancanza nell'opinione espressa dalla Saluzzi, nella generica manifestazione di conoscenza della relazione attribuita al Del Noce e nel convincimento conseguente della pretesa preferenza accordatagli, di note (temporali e di luogo), come s'è già detto, sufficienti a circostanziare l'una e gli altri, sì da farle assumere il valore di una rappresentazione di "fatti": è sufficiente osservare che proprio l'essere avvenute le dichiarazioni della Saluzzi in un contesto di conversazione telefonica e l'essere state espresse per giustificare la richiesta di intervento del Sottile, palesano che l'assenza di circostanziazione non aveva alcun rilievo, tenuto conto che il tenore della conversazione implicava che al Sottile l'attribuita tendenza sessuale del Del Noce non suonasse in alcun modo strana. Ciò, se si apprezza con riferimento all'interesse pubblico all'informazione

della pubblica opinione sull'inchiesta, rendeva la mancanza di circostanziazione irrilevante, perché spiegabile nella logica della conversazione e di quanto evidentemente la Saluzzi supponeva, per quanto concerne l'orientamento sessuale, convincimento condiviso dal Sottile.

Inoltre, la stessa mancanza di circostanziazione, una volta collocata come s'è appena detto e coniugata con il tenore della conversazione, palesa che non ricorreva in alcun modo una situazione nella quale la conoscenza di quanto dichiarato dalla Saluzzi non fosse funzionale al detto interesse, come sarebbe stato se fosse apparso in modo manifesto che quanto attribuito al Del Noce era stato frutto di uno "sfogo" gratuito, sì da doversene considerare la riproduzione priva di funzionalità rispetto a quell'interesse o sì da poterla apprezzare come una dolosa e del tutto malevola e gratuita "invenzione" della Saluzzi, sì che dal punto di vista giornalistico si sarebbe dovuto reputare la riproduzione non funzionale ad un dovere di informazione, ma solo reiterativa di un pettegolezzo.

§2.4.3.6. Il Collegio osserva che l'apprezzamento circa la sussistenza dell'interesse pubblico all'informazione sulla vicenda giudiziaria avrebbe potuto essere di segno opposto se la similarità nei sensi sopra detti non vi fosse stata.

Questo sarebbe stato il caso se nella conversazione intercettata la Saluzzi avesse enunciato le sue opinioni sulle preferenze sessuali del Del Noce senza in alcun modo ipotizzare che esse avessero – sempre a suo dire - in qualche modo orientato decisioni del medesimo nell'esercizio delle sue funzioni di direttore e attribuendo al del Noce un ostracismo nei suoi confronti non espressamente motivato da esse, ma da altre ragioni, sì che quelle opinioni sarebbero state solo manifestazioni di livore e pettegolezzo fine a se stesso; oppure se la Saluzzi, pur ferma la dichiarazione circa detto ostracismo, avesse ipotizzato da parte del Del Noce un comportamento illecito nell'esercizio di dette funzioni non giustificato da una logica di favoritismo motivato da ragioni sessuali, bensì da ragioni economiche, del tutto estranee all'oggetto della pretesa punitiva siccome esercitata nel processo penale.

In tali casi, poiché siffatte manifestazioni di opinione da parte della Saluzzi si sarebbero presentate del tutto eccentriche nel primo caso e del tutto dissonanti nel secondo rispetto all'oggetto della pretesa punitiva esercitata nel procedimento penale, concernente pretesi fatti di reato, motivati, almeno per quanto riguardava la RAI, da ragioni sessuali, si sarebbe dovuto ritenere che l'essere il Del Noce estraneo al processo penale escludesse l'interesse pubblico a conoscerle, per essere esse del tutto prive di qualsivoglia correlazione con l'oggetto del processo penale e, quindi, prive di pertinenza con il corretto

esercizio del diritto di cronaca. E tanto ancorché esse fossero state inserite nell'ordinanza di custodia cautelare e, dunque, fossero divenute fatto processuale penale, cioè parte del materiale utilizzato nel processo penale. In tal caso, la posizione di terzo estraneo del Del Noce sarebbe stata certamente ragione giustificativa della carenza in concreto del pubblico interesse all'informazione su quanto dichiarato a suo riguardo, perché la conoscenza delle dichiarazioni della Saluzzi, in quanto coinvolgenti la sfera della sessualità del Del Noce e, quindi, quantomeno la sua riservatezza (non il suo onore, dato che l'attribuzione del carattere omosessuale di una tendenza sessuale, in un contesto come quello attuale non può e non deve considerarsi affatto di per sé solo disonorevole, potendo semmai divenirlo se i soggetto di cui trattasi abbia e rivendichi un'immagine connotata dalla tendenza sessuale non omosessuale, come tale pregiudicabile dalla detta attribuzione), nonché la sua reputazione (per il profilo dello svolgimento delle sue funzioni), non sarebbe apparsa in alcun modo collegabile con l'oggetto della pretesa punitiva manifestasi nella c.d. inchiesta "Vallettopoli" e segnatamente con esso in relazione alla posizione del Sottile. E dunque la sua diffusione non avrebbe potuto considerarsi esercizi di cronaca giudiziaria caratterizzata dal necessario requisito della pertinenza.

Viceversa, nel caso di specie, non solo la conversazione telefonica si presentava come un elemento probatorio oggettivamente utilizzato (evidentemente anche a carico del Sottile si deve supporre: sul punto il dibattito processuale non ha fornito alcuna precisazione, mentre non rileva, naturalmente, che dalla stessa conversazione di cui trattasi emergesse direttamente la rappresentazione da parte della Saluzzi di un potenziale fatto di reato a carico del Del Noce) dall'autorità penale in funzione dell'ordinanza cautelare, ma, per quanto attiene alla parte in cui la Saluzzi enunciava i suoi convincimenti circa l'operare del Del Noce, pur concernendo soggetto estraneo al processo penale, riguardava contenuti oggettivamente similari a quanto era oggetto della pretesa punitiva penale su cui la cronaca si esercitò.

La censura di insussistenza di un rilevante interesse pubblico del lettore dev'essere dunque rigettata, in quanto la motivazione della sentenza impugnata si è sostanzialmente ispirata a criteri di valutazione rispettosi dei principi qui esposti, che il Collegio intende sottolinearlo sono quelli che a legislazione vigente si devono ritenere applicabili in via giudiziale con riferimento a situazioni di cronaca giudiziaria riproduttive di intercettazioni rese pubbliche nel processo penale concernenti terzi non coinvolti in esso come indagati o imputati o come vittime.

§2.4.3.7. Il principio di diritto che viene in rilievo e giustifica il rigetto della censura esaminata è il seguente: <<**Con riferimento alla cronaca giudiziaria, la pubblicazione a mezzo stampa o di altri mezzi di comunicazione di notizie potenzialmente lesive dell'onore, della reputazione, della riservatezza e di interessi primari di terzi estranei al processo penale al momento della pubblicazione, in quanto non rivestenti la qualifica di imputato o di vittima del reato, ed emergenti da conversazioni telefoniche intercettate fra un terzo e un indagato, riportate nel contenuto di un'ordinanza di custodia cautelare (e, dunque, non più coperte da segreto nel processo penale), dev'essere ritenuta – ferma la valutazione della sua liceità sotto gli altri profili caratterizzanti il corretto esercizio del diritto di cronaca giudiziaria in concreto, cioè quanto alle modalità (c.d. continenza) - di interesse pubblico (e, quindi, assistita da c.d pertinenza), qualora la notizia venga pubblicata come parte di un'informazione sulla vicenda penale riguardante l'indagato (divenuto imputato per effetto della disposta custodia cautelare) e concerna un oggetto che, in aggiunta alla sua eventuale valenza probatoria, supposta, a torto o a ragione, dall'autorità penale in sede di emissione del provvedimento, presenti similarità rispetto all'oggetto del processo penale, cioè riguardi circostanze della stessa indole rispetto alla vicenda che ne è oggetto. Non deve, invece, essere ritenuta di interesse pubblico, qualora, pur pubblicata come parte di quell'informazione, concerna un oggetto del tutto privo di similarità in tal senso e dunque come tale del tutto irrilevante ed eccentrico ai fini della cronaca giudiziaria, cioè della conoscenza da parte dell'opinione pubblica di quello che è accaduto nel processo penale in relazione a ciò che di esso è oggetto ed eventualmente di ciò che potrebbe ulteriormente accadere sul piano penale in relazione ad un oggetto similare.**>>.

In pratica, **quando si dà notizia del contenuto di intercettazioni divenute pubbliche in un processo penale e riguardanti terzi estranei occorre distinguere, agli effetti del requisito della pertinenza dell'informazione, ciò che per il suo oggetto risulta similare, in quanto è della stessa indole dell'oggetto della pretesa punitiva esercitata, da ciò che, pur esistente nel contenuto dell'intercettazione, si presenta come del tutto eccentrico e privo di quella connotazione di similarità e di identità di indole e perciò privo di rilevanza per l'interesse pubblico all'informazione su processo, ancorché per scelta – allo stato non illegittima - dell'autorità giudiziaria penale risulti dalla riproduzione dell'intercettazione e, quindi, sia divenuto "fatto"**

Est. Cons. Raffaele Frasca

processuale penale, a prescindere dalla sua effettiva rilevanza secondo la disciplina processuale penale.

La cronaca giudiziaria, nel primo caso, è assistita dal requisito della pertinenza, in quanto la conoscenza da parte dell'opinione pubblica del contenuto della intercettazione coinvolgente il terzo estraneo appare, in ragione della similarità e identità di indole del fatto che ne è oggetto rispetto all'oggetto del processo penale, del tutto funzionale alla oggettiva conoscenza di quest'ultimo e ciò non per il solo rilievo che assume il fatto stesso dell'inserimento in un atto del processo penale, ma perché la conoscenza del contenuto della intercettazione, pur coinvolgente il terzo, in quanto assicurata dall'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria che lo riferisca, appare funzionale alla percezione della esatta dimensione della vicenda penale ed inoltre anche all'assicurazione (essenziale in democrazia) del controllo della pubblica opinione sul comportamento seguito dalla stessa autorità penale quanto a detto fatto similare, rispetto a quello oggetto della vicenda processuale.

§2.5. Il ricorrente svolge ancora, di seguito a quella esaminata, altra censura sempre finalizzata, sulla base delle stesse considerazioni svolte a proposito di quella precedente, a dimostrare che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto esistente l'interesse pubblico all'informazione con il prosieguo della motivazione della sentenza impugnata, là dove si è così espressa: <<*Con riguardo poi all'ambito "privato" della telefonata, è del pari evidente come proprio la pertinenza con il tema trattato dall'articolo (nomine RAI disposte sulla base di favoritismi, anziché conseguenti a competenza professionale) valga a rendere di pubblico interesse tanto l'orientamento sessuale del Del Noce come ritenuto ed affermato dalla Saluzzi, quando il presunto legame (del pari palesato dalla Saluzzi al proprio interlocutore telefonico) tra il Del Noce ed il Giletti*.>>.

La critica a tale passo motivazionale viene svolta evocando un brano motivazionale di una sentenza del Tribunale di Milano, che si dice passata in cosa giudicata per mancata impugnazione e che ha accolto l'azione risarcitoria esercitata dal Del Noce contro la s.p.a. R.C.S. per la pubblicazione della medesima intercettazione telefonica sul quotidiano "Il Corriere della Sera". Sentenza che si assume prodotta (e lo è ora in questa sede ed è, dunque, esaminabile) come allegato 3 del fascicolo di secondo grado e che si dice evocata nel giudizio di appello nella conclusionale (pure indicata come prodotta) quanto al seguente brano motivazionale, che, dunque, assume il valore di vera e propria argomentazione a sostegno della censura: <<*Se il giornalista può riferire sulla stampa notizie, anche di natura privata, che siano connaturate a fatti di interesse pubblico, che*

possono emergere anche nell'ambito della cronaca giudiziaria, deve farlo curando di garantire il pieno rispetto della dignità personale dei soggetti coinvolti. In altre parole, l'imprudente scelta di taluni organi di inserire in atti processuali il contenuto di emergenze istruttorie che si sono rivelate del tutto estranee alla fattispecie di reato per cui si è indagato, non può trasformare di per sé in corretta cronaca giudiziaria la pubblicazione letterale di conversazioni privatissime oppure, come nel caso che ci occupa, di invettive e pettegolezzi malevoli su supposti orientamenti sessuali di personaggi pubblici pronunciati da un terzo al telefono con un indagato e non esime il giornalista da una valutazione sull'essenzialità di quanto si intende pubblicare >>.

§2.5.1. Siffatta motivazione (che naturalmente questa Corte considera qui come fatta propria dal ricorrente e, quindi, come sua argomentazione), in disparte che non viene spiegata quanto alla pretesa esorbitanza delle emergenze istruttorie rivelatesi del tutto estranee alla fattispecie di reato, che non esisterebbe se si volesse riferire alla conversazione fra la Saluzzi ed il Sottile in quanto idonea, nella prospettazione accusatoria, a svolgere funzione probatoria di quanto ascritto al Sottile (perché, evidentemente, a questo scopo la conversazione poteva evidenziare la posizione di influenza del medesimo sulle scelte di affidamento dei programmi o di ruoli in essi), risulta del tutto assertoria e, dunque, non esige che questa Corte si faccia carico di confutarla, data la sua assoluta genericità.

Comunque, quanto osservato nel paragrafo precedente ed il conseguente principio di diritto che si è affermato palesano a sufficienza le ragioni per cui non potrebbe sorreggere la censura ora in esame.

Lo si rileva non senza che debba notarsi che il brano motivazionale del Tribunale meneghino qui utilizzato come motivo di censura si inserisce in una vicenda che ha riguardato la pubblicazione su altro quotidiano di interesse nazionale della stessa intercettazione di cui è processo, ma effettuata con caratteri tipografici e con commenti che, dalla lettura stessa della sentenza, palesano che non si è trattato della mera riproduzione del contenuto della intercettazione, bensì di una riproduzione accompagnata da una veste grafica e da commenti ampiamente idonei a determinare erronei convincimenti nel lettore circa la posizione del De Noce: ciò è tanto vero che la sentenza argomenta ampiamente in proposito e dà rilevanza decisiva, ai fini del riconoscimento del risarcimento al Del Noce, proprio alle modalità della pubblicazione e non alla riproduzione in se. E, dunque, alla violazione del requisito della c.d. continenza, piuttosto che, come invece suggerirebbe la motivazione fatta propria dal ricorrente in questa sede a quello della pertinenza.

Est. Cons. Raffaele Frasca

La censura in esame è, dunque, gradatamente inammissibile per assoluta carenza di attività argomentativa e comunque infondata.

§2.6. Si sostiene ancora, con altra ulteriore censura, che nella specie sarebbe mancato il requisito della continenza nella riproduzione del termine "frocione", che il quotidiano si sarebbe ben guardato dall'omettere nell'articolo, ancorché l'omissione non <<avrebbe in alcun modo leso l'asserito "rilevante interesse pubblico del lettore" alla conoscenza dell'intercettazione>>.

§2.6.1. La prospettazione appare incongrua, perché, pur asserendosi che sarebbe stato violato il limite della continenza, in realtà poi si sostiene l'assunto di tale violazione argomentando che la riproduzione dell'epiteto "frocione" non sarebbe stata funzionale all'interesse pubblico del lettore.

La direzione effettiva della censura, dunque, involge quest'ultimo requisito e non la continenza, ma allora valgono le considerazioni già svolte circa la sussistenza dell'interesse pubblico che non può che riguardare l'intercettazione nella sua interezza ancorché contenente affermazioni offensive, tanto più se si considera che l'epiteto – al di là del suo carattere nel contesto irridente (piuttosto che spregiativo), che, però, suona a posteriori (cioè all'atto della pubblicazione) come disdicevole per chi lo ha usato, disvelando il suo censurabile e certo non condivisibile atteggiamento verso l'omosessualità – è strettamente correlato all'attribuzione della relazione con il Giletti. La notizia pubblicata riguardava in questa ottica l'avere una conduttrice televisiva espresso un'opinione sull'orientamento sessuale del Del Noce e nell'averla specificata (in modo, peraltro, del tutto non circostanziato, come s'è detto) e l'interesse pubblico alla conoscenza concerneva l'avere a suo dire il Del Noce esercitato le sue funzioni sulla base di esso. Il riferire la frase esatta, compreso l'epiteto, appare indissolubilmente collegato all'informazione come tale.

Il fatto, poi, che si trattasse di un'opinione offensiva (perché irridente) non è di per sé idoneo ad escludere o limitare l'interesse pubblico alla conoscenza del tenore dell'affermazione risultante dalla intercettazione. Lo si osserva anche senza considerare che proprio il carattere offensivo dell'opinione rispetto al Del Noce, in quanto "colora" il tenore della telefonata intercettata fra il Sottile, indagato ed imputato, e la conduttrice Saluzzi, si presenta pienamente rispondente e funzionale alla percezione da parte dell'opinione pubblica della tipologia e del tipo di conversazioni usuali nell'ambiente interessato dall'inchiesta penale, sì da permettere una esatta percezione del suo oggetto.

§2.6.2. Il collegio osserva, poi, che se si volesse rapportare – al di là della sua effettiva direzione - la censura al concetto di c.d. continenza, si dovrebbe rilevare che esso, quando il giornalista si limita, come nella specie, a riportare fedelmente, il contenuto dell'atto processuale penale, ivi compresa la trascrizione di un'intercettazione, non può in alcun modo comportare che competa al giornalista di omettere ciò che, come nella specie, risulta funzionale al concreto interesse pubblico alla conoscenza della vicenda penale, essendo doveroso, ma non per l'incidenza della continenza, bensì proprio dell'assenza di quell'interesse, espungere ciò che – come s'è precisato sopra - non presenti quella funzionalizzazione.

La continenza concerne, infatti, l'aspetto della modalità di esposizione del fatto e la sua valutazione e non il fatto oggetto dell'informazione in sé.

Informare riproducendo l'espressione offensiva altrui senza aggiungere espressamente o anche in modo suggestivo e subdolo alcunché che la faccia propria non può violare la continenza.

Lo si osserva lasciando in disparte la questione del se l'espunzione dalla pubblicazione dell'atto penale divenuto pubblico di ciò che si possa presentare offensivo a danno del terzo estraneo sia giustificabile alla stregua del d.lgs. n. 196 del 2003, questione di cui si occupa il secondo motivo.

§3. L'illustrazione del primo motivo continua ancora, come s'è anticipato, con un secondo paragrafo, nel quale si criticano il brano motivazionale con cui la Corte territoriale ha considerato di nessun rilievo sia <<la falsità dei riferimenti a dati "privati" sostenuta dal Del Noce (orientamento sessuale, legame con il Giletti">>, sia <<il difetto di continenza (connesso alla divulgazione dell'epiteto "frocione" utilizzato dalla Saluzzi nella telefonata intercettata)>>, adducendo che <<il giornale si sarebbe limitato a riportare la trascrizione di una telefonata effettivamente avvenuta, contenuta in un provvedimento giudiziario ed avente quel preciso contenuto>> e quindi, sostenendo che la pubblicazione sarebbe stata legittima <<in aderenza all'indirizzo interpretativo elaborato dalla Suprema Corte in materia di intervista, ove si è ritenuto che sussista il legittimo esercizio del diritto di cronaca quando, in presenza dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, il giornalista riporta la verità oggettiva della notizia, rispettando la correttezza formale dell'esposizione>>.

In merito a tale motivazione si sostiene che essa, pur successivamente evocativa del principi di cui a Cass. n. 10686 del 2008, non sarebbe stata adeguata rispetto ad essi, in quanto nulla avrebbe detto <<in ordine alla qualità dei soggetti coinvolti e, in particolare,

in ordine alla sig.ra Saluzzi che non pare proprio possa essere considerata alla stregua di un personaggio che occupi una posizione di alto rilievo nella vita pubblica o sia "indiscutibilmente", nota nel proprio ambiente.>>.

Si assume, quindi, come oggetto di critica l'affermazione della Corte territoriale che riprendendo un principio di cui alla sentenza citata ha osservato che <<*il significato di verità oggettiva della notizia va inteso non solo come verità del fatto oggetto dell'intervista, ma anche come verità della notizia come fatto in sé, indipendentemente dalla verità del suo contenuto*>>. Si sostiene che la Corte capitolina non avrebbe considerato che detta sentenza, dopo avere affermato proprio questo principio, ha affermato quanto segue: <<*In questa ultima ipotesi, peraltro, occorre che tale propalazione costituisca di per sé un "fatto" così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse, fermo restando che il cronista ha inoltre il dovere di mettere bene in evidenza che la verità non si estende al contenuto del racconto e di riferire le fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di responsabilità (Cass. 19 gennaio 2007, n. 1205, secondo cui questi doveri, inoltre, debbono essere adempiuti dal cronista contestualmente alla comunicazione in modo da garantire la fedeltà dell'informazione che nella specie consiste nella rappresentazione al lettore o all'ascoltatore della esatta percezione che egli ha avuto del fatto)*>>.

Sulla base del richiamo di tale passo motivazionale della sentenza *de qua* si afferma nel ricorso che sarebbe <<allora certamente illogico e non conforme a principi di diritto ritenere che l'intercettazione *de qua*, contenente orrendi epiteti e puri insulti nei confronti di un soggetto estraneo all'inchiesta, sia stato *"fatto così rilevante nella vita pubblica"* che la stampa sarebbe venuta meno al proprio compito informativo se lo avesse taciuto>>. E si conclude l'illustrazione del motivo affermando che <<è ancor più carente e lacunosa nelle proprie argomentazioni la sentenza *de qua* allorquando la stessa ha volutamente evitato di accertare se la pubblicazione avesse, nella fattispecie, "*assolto al proprio dovere di mettere bene in evidenza che la verità non si estendeva*" a quanto la Saluzzi stava affermando, men che mai "*contestualmente alla comunicazione*", non essendo mai ricordato nell'articolo *de quo* che il dott. Del Noce (così come la stessa Saluzzo) era assolutamente estraneo all'inchiesta.>>.

§3.1. Quanto illustrato nel paragrafo del ricorso ora in esame si risolve nella sostanziale prospettazione di un elemento che dovrebbe evidenziare l'assenza di interesse pubblico alla pubblicazione dell'intercettazione nella parte riguardante il Del Noce, in

ragione della mancanza di notorietà della Saluzzi anche nell'ambiente (quello televisivo), e nel ribadire quanto già si è in precedenza articolato in ordine alla mancanza di precisazione nell'articolo che quanto affermato dalla Saluzzi non era vero e che il Del Noce non era indagato.

§3.2. Il primo profilo è prospettato non solo in modo assolutamente privo di attività dimostrativa circa la scarsa notorietà della Saluzzi, peraltro difficilmente sostenibile dato che trattavasi di persona già conduttrice di un programma di prima fascia mattiniera quale Unomattina, e, dunque, si profila inammissibile per genericità, ma soprattutto non considera: *a)* che il contenuto dell'intercettazione coinvolgeva lo stesso soggetto indagato e oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare, cioè il Sottile, che all'epoca rivestiva una posizione di collaboratore con un'alta carica dello Stato, che lo rendeva soggetto particolarmente "esposto"; *b)* che l'intercettazione di cui ci si occupa concerneva un processo certamente ed innegabilmente coinvolgente in generale fatti rilevanti per la vita pubblica, data la natura della Rai, sì da giustificare una cronaca giudiziaria particolarmente puntuale e precisa.

§3.3. Il secondo profilo, oltre a riproporre la doglianza già in precedenza esaminata in ordine alla mancata precisazione del non essere il Del Noce soggetto coinvolto nel processo penale, prospetta una censura, quella di non avere evidenziato che le affermazioni della Saluzzi non erano vere, che non solo è prospettata del tutto genericamente, con conseguente inammissibilità, ma, inoltre, avuto riguardo alle già ampiamente descritte e considerate caratteristiche del contenuto dell'articolo, è del tutto priva di fondamento, atteso che la mera riproduzione del contenuto delle intercettazioni e, dunque, di affermazioni della Saluzzi fatte in una privata conversazione, palesava che solo alla medesima esse erano imputabili ed escludeva che fosse necessaria la precisazione che esse non si ritenevano vere e non si condividevano. Si è già detto, del resto, della totale assenza di qualsivoglia elemento strutturale dell'articolo, quanto a grafica e contenuto, che potesse anche solo suggerire, ancorché anche solo in prima battuta, che le opinioni a suo tempo espresse dalla Saluzzi fossero condivise.

§3.4. Anche le censure prospettate nel secondo paragrafo del primo motivo sono, pertanto, rigettate.

§4. Il primo motivo è allora, conclusivamente e complessivamente, rigettato.

§5. Con il secondo motivo, sempre dedotto sia ai sensi del n. 3 che del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., si fa valere "violazione o falsa applicazione degli artt. 136-137 D.lgs. n. 196/2003; degli artt. 5-6-8-11 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati

personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, adottato con provvedimento del Garante del 29.7.1998 dell'art. 21 Cost.; degli artt. 8-10 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo", nonché "omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all'affermata legittima diffusione dei dati personali del dott. Del Noce".

Vi si prospettando due distinte censure.

§5.1. In primo luogo si critica l'affermazione con cui la Corte territoriale, esaminando il secondo motivo di appello, con il quale si era prospettato che l'articolo del 19 giugno 2006 violava il diritto alla protezione dei dati personali, ha osservato che *<<l'informazione fornita dal giornale rientri nei parametri dettati dall'art. 137 D.L.vo 196/2003>>*.

La critica è svolta sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe considerato, nell'esaminare la questione le norme degli artt. 5, 8 e 11 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, le quali, come ha ritenuto Cass. n. 17408 del 2012, in difetto di provvedimenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, sono rilevanti per l'esplicazione del concetto di essenzialità indicato dal citato art. 137. In particolare, tenuto conto della previsione dell'art. 8 del Codice la Corte capitolina <<avrebbe dovuto domandarsi se la riproduzione dei dati in questione, certamente dettagliata, fosse stata essenziale ai fini dell'informazione sull'inchiesta ed avrebbe dovuto svolgere un'indagine al fine di accertare se tale vicenda presentasse i caratteri indicati dai citati articoli del Codice deontologico.>>.

Viceversa, la motivazione della sentenza impugnata non lo avrebbe fatto, perché si sarebbe esaurita nella seguenti affermazioni: *<<la divulgazione dei dati in questione, quantunque dettagliata, appare indispensabile in ragione della "originalità del fatto" e della "qualificazione dei protagonisti" (inchiesta giornalistica su presunti favoritismi nella selezione nella scelta dei conduttori televisivi in ambito RAI, sulla base di criteri di contiguità sentimentale o sessuale, estranei alla competenza professionale della persona prescelta). Inoltre i dati in questione riguardano persona che riveste "una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica", quale, nella specie, la posizione di direttore della rete ammiraglia della RAI.>>*.

Dalla riportata motivazione, secondo il ricorrente, si evincerebbe che la sentenza impugnata non avrebbe sufficientemente motivato <<né in ordine all'*essenzialità*, né tantomeno in ordine all'*originalità* del fatto, contenendo la stessa al riguardo solo un brevissimo inciso, riassuntivo dell'oggetto dell'inchiesta, ma del tutto insufficiente a

caratterizzare l'*originalità* del fatto con specifico riferimento all'odierno ricorrente nonché omettendo di considerare, ancora una volta, l'assoluta estraneità del Del Noce all'inchiesta medesima.>>.

La Corte di merito avrebbe, inoltre, <<omesso di motivare od ha errato nel non considerare che la mancata espunzione dell'epiteto "*frocione*" costituiva, comunque e certamente, violazione dei dettami degli art. 8 e 11 del Codice, per i quali – pur se una pubblicazione può essere ammessa nell'àmbito del perseguimento della finalità dell'informazione – la stessa deve comunque rispettare la dignità della persona umana: l'epiteto *de quo* dunque – non solo era certamente, violentemente ed inutilmente aggressivo ed ingiustificabile – ma era al contempo del tutto superfluo e, come tale, avrebbe dovuto essere eliminato nella pubblicazione.>>.

§5.2. La censura è infondata sotto tutti i suoi profili.

Queste le ragioni.

§5.3. Va ricordato (come questa Corte ha affermato con la sentenza n. 17408 del 2012, richiamata dallo stesso ricorrente) innanzitutto che la circostanza <<che un dato rilevante agli effetti di esso, in quanto emerso nel processo penale, sia divenuto pubblicabile ai sensi delle disposizioni che regolano quest'ultimo, non toglie che l'attività di concreta divulgazione del dato che si risolva nel c.d. trattamento agli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. *a)*, del d.lgs. n. 196 del 2003, in particolare sotto l'aspetto della diffusione e nell'ambito dell'attività giornalistica, venga svolta sotto forma di cronaca relativa all'andamento del processo penale. E che, pertanto, essa debba sottostare ai limiti indicati dal d.lgs. n. 196 del 2003 e dal Codice deontologico in relazione all'attività giornalistica.>>.

Ciò premesso, si rileva, riprendendo le affermazioni della citata sentenza, che è pure vero che il d.lgs. n. 196 del 2003 – com'è noto - contempla espressamente nell'art. 136 l'attività giornalistica e quella comunque perseguente analoga finalità (cui nella specie può senz'altro essere ricondotta la redazione del libro) e, per quanto interessa, all'art. 137 sottrae il trattamento dei dati personali con essa realizzantesi all'autorizzazione del Garante (comma 1, lett. *a*) ed al consenso dell'interessato (comma 2), salvo stabilire, poi, nel comma 3 che "in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico".

Est. Cons. Raffaele Frasca

E' ancora noto – ed è stato parimenti affermato dalla citata sentenza - che il successivo art. 139, con norma applicativa della previsione generale dell'art. 12 del d.lgs., aveva stabilito al comma 1 che <<Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale>> A sua volta il comma 3 aveva disposto che <<Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione>>.

E' altrettanto noto che il procedimento previsto dai detti commi non ha avuto corso e che, in mancanza del suo espletamento, deve ritenersi che, in sostituzione di quanto il Codice da adottarsi avrebbe dovuto prescrivere, gli effetti che la sua adozione avrebbe avuto sono da riconoscere al Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, adottato con Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998 (in G.U. 3 agosto 1998, n. 179). Le ragioni sono state spiegate sempre dalla citata Cass. n. 17418 del 2012.

Tutto ciò ricordato, si osserva che il Codice esplicita il concetto di essenzialità di cui all'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 con le previsioni dei suoi articoli 5 e 6.

L'art. 5 così dispone, sotto la rubrica <<*Diritto all'informazione e dati personali*>>: <<1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti. 2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.>>.

L'art. 6, sotto la rubrica <<*Essenzialità dell'informazione*>>, così dispone: <<1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto,

nonché della qualificazione dei protagonisti. 2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.>>.

Con specifico riferimento alle abitudini sessuali, l'art. 11 del Codice così si esprime: <<1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. 2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.>>.

E' evidente che il rispetto dell'essenzialità dell'informazione qui evocato è quello i cui termini sono definiti dal precedente art. 6

§5.4. Ora, nell'apprezzare la vicenda la Corte territoriale ha espressamente considerato il descritto quadro normativo e, quindi, lo ha ritenuto rilevante.

Il ricorrente le imputa di non avere considerato anche l'art. 8 del Codice deontologico, ma non si comprende quale sarebbe stata la rilevanza di tale norma, che concerne, fra l'altro il fornire da parte del giornalista notizie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona. Nella specie l'articolo non riguardava notizie sul Del Noce relative ad un suo coinvolgimento in un fatto di cronaca, ma riguardava la divulgazione di risultanze di un processo penale, cioè del contenuto di un'ordinanza cautelare, sicché l'oggetto della divulgazione non era una notizia correlata al coinvolgimento del ricorrente in un fatto di cronaca, bensì in via diretta l'informazione sul contenuto di quell'ordinanza e, dunque, la norma pertinente era l'art. 6 e non l'art. 8.

Ebbene, una volta considerato che la vicenda è stata correttamente ricondotta in astratto alle fattispecie degli artt. 6 e 11 del Codice deontologico, si rileva preliminarmente che, scendendo ad una valutazione concreta, dev'essere considerato se lo sia stata correttamene e tanto postula una riflessione sul se e quale possa essere stata ipoteticamente nella specie la "notizia" e il "fatto" cui alludono l'art. 6.

§5.5. Nella specie la notizia e il fatto non sono la pretesa tendenza sessuale del ricorrente e il suo preteso fidanzamento con il Giletti, in quanto divulgati dalla testata giornalistica come dati conosciuti riguardo allo stesso ricorrente e ciò né sotto il profilo della nozione di "dato personale" né sotto quello specifica del "dato sensibile", siccome definiti dalle lettere *b)* e *d)* dell'art. 4 del d.lgs. n. 196 del 2003.

Viceversa, l'oggetto della pubblicazione, avendo riguardato il contenuto dell'intercettazione e, dunque, una manifestazione di opinione fatta dalla Saluzzi nella sua privata conversazione circa la tendenza sessuale del Del Noce e l'affermazione da parte della medesima della relazione con il Giletti senza alcuna specificazione delle coordinate fattuali giustificative dell'una e dell'altra, non integrava, pur secondo una sua nozione lata, una "informazione relativa a persona fisica", cioè al del Noce e, dunque, un "dato". Non avendo la Saluzzi corroborato le sue affermazioni con l'indicazione dei dati fattuali che la inducevano a farle, si trattò di opinioni della medesima prive pertanto della connotazione di dato personale, cioè della qualità di informazione sul medesimo, che essa, in quanto depositaria, esternava nella sua privata conversazione (senza che, per la caratteristica riservata di essa, potesse configurarsi un "trattamento" agli effetti del d.lgs. n. 196 del 203) e che, una volta divenuta pubblica la stessa, chi la utilizzava si trovava invece a sua volta a dover "trattare", così incorrendo nelle limitazioni di cui al citato d.lgs.

Se la Saluzzi avesse basato il suo convincimento sulla indicazione di un fatto circostanziato a sua conoscenza e l'avesse enunciato, allora, poiché si sarebbe stati, in presenza di una rappresentazione da parte della medesima di una precisa realtà e, quindi, della formazione di un dato costituente un'informazione sulla persona del De Noce, la testata giornalistica, una volta venutasi a trovare nella condizione di utilizzare l'intercettazione nella sua pubblicazione e, quindi, di "trattare" detto dato, si sarebbe venuta a trovare nella condizione di dover osservare le norme del codice deontologico.

Per le medesime ragioni sopra esposte la dichiarazione della Saluzzi, in quanto opinione, non può in alcun modo essere considerata dato sensibile, cioè un dato personale idoneo a rivelare la vita sessuale del Del Noce.

Ne segue che la notizia e il fatto oggetto della pubblicazione agli effetti dell'art. 6 citato vano identificati nella dichiarazione della Saluzzi all'indagato Sottile di un suo mero convincimento, privo di qualsiasi carattere di circostanziazione.

Tale dichiarazione della Saluzzi, costituendo una sua opinione e non l'esternazione di un dato conosciuto si presentava del tutto inidoneo a contrastare <<con il rispetto della sfera privata>>, cui allude l'art. 6, ma semmai, si caratterizzava quale affermazione - non oggettivamente, ché l'esternazione dell'opinione che taluno ha una tendenza sessuale non necessariamente lo è – solo potenzialmente denigratoria una volta percepita dal Del Noce come non rispondente a verità ed eventualmente offensiva per questo.

Dunque, a ben vedere, la stessa riconducibilità in concreto della vicenda al d.lgs. n. 196 del 2003 non sussiste, in quanto **un'opinione sulla tendenza sessuale di una persona**

manifestata in una intercettazione inserita in un atto penale, come nella specie un'ordinanza di custodia cautelare, qualora non sia circostanziata e, quindi, idonea ad identificare un fatto, non costituisce né dato personale né dato sensibile agli effetti del detto d.lgs. e, dunque, qualora il giornalista, nell'esercizio della cronaca giudiziaria pubblichi l'intercettazione divenuta non coperta da segreto nel processo penale, non risulta in alcun modo applicabile l'art. 6 del Codice deontologico relativo all'attività giornalistica.

Sicché la motivazione della Corte territoriale si presenta a ben vedere del tutto ultronea, là dove ha proceduto a valutare se la vicenda rispettava l'art. 6, atteso che essa non era iscrivibile nel suo àmbito.

§5.6. Meno che mai, sempre per tale ragione, la vicenda risulta collocabile sotto l'àmbito dell'art. 11 del Codice, che allude a descrizione di abitudini sessuali di una persona. Nessuna descrizione in tal senso si coglie nell'articolo da parte del giornalista, in quanto esso è riproduttivo del contenuto della intercettazione recante una manifestazione di opinione della Saluzzi e non un dato personale o un dato sensibile afferente a quelle abitudini.

Tanto esclude anche la validità dell'assunto che gli artt. 8 e 11 giustificassero l'espunzione dalla riproduzione almeno dell'epiteto "frocione".

La censura è, pertanto, rigettata sulla base dell'esatta sussunzione della vicenda sotto i parametri normativi che la regolavano, fra i quali – al contrario di quel che ha opinato la Corte territoriale - non era e non è in concreto compreso il d.lgs. n. 196 del 2003. La motivazione della sentenza milanese semmai si intende solo corretta nei detti sensi.

§5.7. Nella seconda parte dell'illustrazione del motivo si lamenta che la corte romana, pur dando atto che con il secondo motivo di appello si era lamentata l'omessa considerazione da parte del giudice di primo grado del provvedimento del Garante del 16 marzo 2007, non avrebbe preso in esame e nel contempo lo avrebbe violato, tale provvedimento, così come non avrebbe considerato il precedente provvedimento del 21 giugno 2006, che era stato invocato nella memoria ai sensi dell'art. 183 (e viene indicato presente nel fascicolo di primo grado come all. 9).

Dopo tale assunto vengono riportati i contenuti di tale provvedimento e di quello del marzo 2007 e, quindi, si sostiene <<*che – pur essendo i detti provvedimenti stati adottati successivamente alla pubblicazione dell'articolo de quo – gli stessi erano e sono certamente vincolanti per la valutazione della presente fattispecie sotto ogni profilo. La corte ha, dunque ed allora, ritenuto conforme alla normativa sulla privacy, ciò che invece*

già il Garante, espressamente, aveva ritenuto illecito, e, specificatamente, configurato quale reato. La diffusione della trascrizione dell'intercettazione de qua, eccedenti i limiti del diritto di cronaca e violante i diritti e la dignità delle persone interessate, ed oltretutto riguardante condotte di persone estranee alle commissioni di reati, e se in considerazione dalla stampa con eccessivi dettagli solo perché semplicemente menzionate nel materiale di indagine.>>.

§5.5.1. La censura è priva di fondamento.

In disparte la circostanza che il fatto che i due provvedimenti sono successivi esclude che la testata giornalistica vi si potesse uniformare, nella specie quanto si è ritenuto in ordine alla non riconducibilità del contenuto della dichiarazione della Saluzzi intercettata all'àmbito del d.lgs. n. 196 del 2003 li rende irrilevanti a monte.

Tanto esime dal prendere posizione sul significato e la valenza di detti provvedimenti in un processo dinanzi all'A.G.O. avente ad oggetto pretesa risarcitoria da diffamazione e lesione di diritti costituzionali afferenti alla persona.

§5.6. Il secondo motivo è, dunque, rigettato.

§6. Con il terzo motivo si prospetta, nuovamente ai sensi del n. 3 e del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., "violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 595 c.p.; dell'art. 21 Costituzione; degli artt. 2043 e 2059 c.c. e dell'art. 185, II co., c.p.", nonché "omessa, insufficienza [*rectius*: insufficiente] e contraddittoria motivazione in ordine al negativo accertamento del reato di diffamazione invece perpetrato dalla sig.ra Saluzzi".

Nella illustrazione del motivo si colgono due distinte censure ed anzi la prima si articola in due diversi aspetti.

§6.1. La prima censura, esposta nella pagine 37-42 del ricorso si duole della motivazione della sentenza impugnata, là dove essa, dopo avere escluso la ricorrenza del delitto di diffamazione e di quello di ingiuria nella dichiarazione resa dalla Saluzzi nella conversazione oggetto dell'intercettazione, avrebbe negato che in essa potesse ravvisarsi, pur non ricorrendo quelle ipotesi di reato, un illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. sotto il profilo della lesione dell'onore del ricorrente.

§6.1.1. Nell'illustrazione si prospetta una prima critica all'assunto della Corte territoriale, là dove, dopo avere escluso che ricorresse la lesione di un diritto della personalità sussumibile sotto la figura dell'art. 2043 c.c. *<<in totale difetto dell'elemento psicologico dell'illecito (dolo o colpa, trattandosi di telefonata privata), quanto dell'antigiuridicità della condotta>>*, essa afferma che *<<peraltro l'assunto dell'appellante in parte qua appare totalmente generico, avendo a ben vedere enucleato*

un'unica fattispecie di illecito civile (violazione del diritto alla protezione dei dati personali), per quanto detto nella specie [in precedenza] non ravvisabile>>.

La critica è svolta evidenziando che nell'atto di appello invece si era alluso, invocando Cass. n. 8828 del 2003 al fatto che la risarcibilità della lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetta al limite dell'art. 185 c.p. e non presuppone dunque la qualificabilità del fatto illecito come reato.

§6.1.2. Ora, la critica è rivolta ad un'affermazione della motivazione della sentenza impugnata, che essa ha fatto dopo quella precedente relativa alla non configurabilità della lesione di un diritto della personalità e che appare, però, di duplice tenore: infatti, il riferimento alla genericità sottintende un rilievo ai sensi dell'art. 342 c.p.c., mentre quello successivo circa l'enucleazione solo della fattispecie di illecito per violazione del diritto alla protezione dei dati personali implica il convincimento che l'appello nemmeno avesse riguardato quella configurabilità.

Il Collegio rileva che l'avere la sentenza impugnata enunciato tale ambigua motivazione in rito dopo quella di merito ha determinato una singolare inversione dell'ordine logico delle questioni, che non consente di applicare il principio di diritto affermato da Cass. sez. un. n. 3840 del 2007, che qui si intende richiamato.

§6.1.3. Peraltro, una volta considerato che la motivazione in rito prospetta due *rationes decidendi*, si rileva che nel riprodurre il contenuto dell'atto di appello l'illustrazione del motivo evidenzia che l'appello aveva effettivamente postulato l'esistenza di un illecito non qualificabile come reato, ma lo aveva fatto in termini del tutto generici.

Sicché, mentre si rivelerebbe infondata la motivazione di mancata deduzione di essa, si paleserebbe fondata la motivazione relativa alla valutazione di genericità.

Non solo: la ragione di infondatezza nel merito per carenza di elemento psicologico e di antigiuridicità della condotta viene criticata solo con l'apodittica (e carente di attività argomentativa) affermazione che essa sarebbe infondata.

La critica si risolve così in assoluta genericità del motivo e, dunque, nella inammissibilità della relativa censura (citata Cass. n. 4741 del 2005), sicché il consolidamento della motivazione sul merito rende ultronee e prive di rilievo le considerazioni svolte sui due profili della motivazione di rito, rendendo così irrilevante che solo uno di essi si profilerebbe fondato (il che consoliderebbe, peraltro, l'altro, quello sulla genericità).

La inammissibilità del primo profilo della censura in esame, quello inerente la motivazione di merito, rende a sua volta irrilevante la censura sui due profili di rito.

Sicché il motivo è inammissibile con riferimento a tutte le tre censure evidenziate.

§6.2. Con la seconda censura, esposta sotto il punto 2) a partire dalla pagina 42 del ricorso, si impugna invece la motivazione della sentenza capitolina là dove ha escluso che un delitto di diffamazione o una lesione dei diritti della persona del Del Noce fossero stati commessi dalla Saluzzi per il tramite dell'intervista concessa al quotidiano il 20 giugno 2006.

Anche in questo caso la censura si articola in due diversi profili.

§6.2.1. Con un primo profilo si lamenta che la Corte territoriale avrebbe considerato priva di carattere diffamatorio l'intervista, osservando, in condivisione con il primo giudice, che in essa vi erano solo <<espressioni di rammarico per avere la stessa perduto la conduzione di un programma televisivo che godeva di ottimi ascolti>>.

In contrario si sostiene che avrebbero avuto carattere offensivo: *aa)* l'affermazione inerente il colloquio avuto con Silvio Berlusconi del seguente tenore: <<... *mi hanno licenziata ieri: Del Noce*>>, in quanto falsa; *bb)* quella che il licenziamento era avvenuto <<... *nonostante ascolti e gradimenti fossero ottimi*>>, in quanto adombrante un comportamento contrario all'interesse dell'azienda televisiva; *cc)* quella secondo cui <<... *altri aspettavano il mio posto* ...>>, in quanto adombrante una scorretta preferenza di terzi; *dd)* ed in fine quella <<*Del Noce decise che non esistevo più* ...>>, in quanto suggerente l'interdizione della Saluzi dalla Rai ad opera dell'odierno ricorrente.

§6.2.2. L'assunto del carattere diffamatorio di tali affermazioni non appare condivisibile, giacché:

a) la prima affermazione, cioè l'essere dovuto il licenziamento al Del Noce e l'averlo ribadito nell'intervista richiamando quando dichiarato nell'incontro con il Berlusconi, di per sé non è riconducibile al paradigma dell'art. 595 c.p.c. perché il mero fatto dell'attribuzione del licenziamento non si risolve di per sé nell'attribuzione di un fatto offensivo della reputazione del Del Noce e ciò anche se si fosse trattato – come sostiene il ricorrente - di un fatto non vero;

b) la seconda affermazione merita la stessa valutazione, in quanto sottende una mera critica alla giustificazione del licenziamento, ma non adombra, in disparte la sua genericità, un comportamento contrario all'interesse dell'azienda e, quindi, ai doveri del Del Noce, dato che la sostituzione di un conduttore televisivo che fa ottimi ascolti non è di per sé atto contrario a quell'interesse, potendo essere giustificata dall'intenzione di rinnovare la

conduzione con altri che si crede in grado di fare gli stessi ascolti o ascolti migliori: l'assoluta incertezza del significato oggettivo dell'affermazione esclude l'ipotizzabilità del contenuto diffamatorio;

c) la terza in ordine al fatto che altri aspettavano il posto, non suggerisce di per sé che fossero stati preferiti scorrettamente e, dunque, vale la stessa considerazione di incertezza fatta alla lettera precedente;

d) la quarta sottende solo il convincimento di un atteggiamento del ricorrente che la Saluzzi assumeva frutto di inimicizia, ma non ha contenuto offensivo nei suoi riguardi.

Tanto assorbe le ulteriori considerazioni svolte riguardo alla falsità delle affermazioni, svolte a critica dell'ulteriore motivazione al riguardo svolta dalla Corte territoriale.

§6.3. Con una seconda censura si imputa alla sentenza impugnata di non avere considerato che nell'intervista la Saluzzi non aveva in alcun modo negato la verità delle affermazioni di cui all'intercettazione, ma si era solo <<preoccupata di specificare l'inusualità dell'uso del termine "frocione", perché adusa ad esprimersi in termini meno volgari e spregiativi>>, sicché nell'intervista si sarebbe dovuto ritenere che la Saluzzi si fosse rammaricata della forma, ma avesse inteso ribadire implicitamente <<il concetto espresso>>.

§6.3.1. La censura, se fosse ammissibile, sarebbe degna di considerazione quanto alla desumibilità di una possibile valenza diffamatoria in chi, dopo che su un quotidiano sono state riportate dichiarazioni offensive verso un terzo fatte in una privata conversazione telefonica con altro soggetto che sia stata intercettata e sia divenuta pubblica in un processo penale, una volta avvenuta la pubblicazione sul quotidiano, in un'intervista resa successivamente ad esso, non faccia alcuna presa di distanza dall'affermazione offensiva risultante dall'intercettazione, sì da ingenerare l'apprezzabilità della stessa intervista come una sostanziale conferma di quell'affermazione.

§6.3.2. Senonché, la censura è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata non si occupa di una simile prospettazione e nel ricorso non si dice se e dove nell'atto di appello essa era stata prospettata. Sicché si tratta di questione che non può sfuggire alla valutazione di novità in questa sede, in quanto non oggetto di devoluzione in appello e prima ancora di prospettazione in primo grado.

L'art. 366 n. 6 c.p.c. imponeva di specificare sia l'uno che l'altro profilo.

§6.3.3. Peraltro, se la censura fosse stata ammissibile, si sarebbe rilevare che essa non andava dedotta nei termini in cui lo è stata, cioè sotto il paradigma dell'art. 360 n. 5

c.p.c., bensì sotto quelli del n. 4 dello stesso art. 360 c.p.c., *id est* come omissione di pronuncia, che invece non è stata dedotta nemmeno implicitamente (il che non avrebbe consentito di salvare la censura alla stregua di Cass. sez. un. n. 17931 del 2013).

§7. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

L'oggettiva delicatezza e novità delle questioni di diritto esaminate, che evocano, peraltro, un tema "caldo" anche a livello legislativo, quale quello della pubblicazione delle intercettazioni eseguite ed utilizzate nel processo penale, è ragione ad avviso del Collegio ampiamente giustificativa della integrale compensazione delle spese rispetto a tutti i rapporti processuali.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 13 giugno 2014.

Il Cons. Est. Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 10 OTT. 2014
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA